

**ELABORATO** 

**NTO** 

Regione del Veneto

Provincia di Treviso

Comune di Castelfranco Veneto

## **VARIANTE N. 2 AL P.I.**

Norme Tecniche Operative coordinate con il R.E.C. adeguato al R.E.T.

## **AMMINISTRAZIONE DI CASTELFRANCO VENETO:**

Sindaco Stefano Marcon

Assessore all'Urbanistica Petronilla Olivato

**UFFICIO URBANISTICA:** Responsabile Arch. Luca Pozzobon

## PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: Dott. Urb. Gianluca Malaspina

(coordinatore) Dott. Pian. Gianluca Ramo Dott. Urb. Sara Malgaretto

Dott. Pian. Michele Miotello

**SPECIALISTICHE** Valutazione di Incidenza Ambientale Dott. For. Dino Calzavara

> Compatibilità Idraulica Microzonazione sismica ADASTRA ENGINEERING srl Dott. Geol. Giovanni Rigatto





Adozione

Approvazione

DCC.....

Novembre 2019

Al comma 1, lett. a), dell'art. 10 – "Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)", la parola "edilizio" è sostituita con la parola "totale".

Il testo dell'art. 17 – "**Dotazione di parcheggi privati pertinenziali**" delle N.T.O. del vigente Piano degli Interventi e le modifiche apportate allo stesso con la Variante al Piano degli Interventi n. 1 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.5.2019, è sostituto dal seguente:

## "Art. 17 – "**Dotazione di parcheggi privati pertinenziali**" Si applica la disciplina prevista all'art. 41 del Regolamento Edilizio."

All'art. 18 – "**Parametri edilizi**", dopo il comma 2 già aggiunto con la Variante al Piano degli Interventi n. 1 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.5.2019, è aggiunto il seguente comma 3:

- " 3. Ai fini dell'invarianza urbanistica di cui all'articolo 2, comma 4 dell'Intesa del 20 ottobre 2016 assunta in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di cui alla D.G.R.V. n. 1896 del 22 novembre 2017, in aggiunta alla capacità edificatoria prevista dalle N.T.O. e dal Repertorio Normativo del Piano degli Interventi è consentita:
  - a) nelle zone territoriali omogenee E e C1.1 la realizzazione di portici nei fabbricati residenziali entro il limite del 25% della superficie coperta del fabbricato misurata al netto del portico:
  - b) in tutte le zone territoriali omogenee la realizzazione del posto auto pertinenziale residenziale di cui all'art. 41 del Regolamento Edilizio, all'interno della costruzione o su corpo staccato dall'edificio principale, fino ad un massimo di 60 mc per ogni unità abitativa."